

# ATTO ORGANIZZATIVO

# procedura di WHISTLEBLOWING

D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

Adottato dal Consiglio di Amministrazione di Valmar Special Equipments s.r.l. nella seduta del 11/12/2023

## **SOMMARIO**

1. FINALITA	1
2. DEFINIZIONI	1
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	3
3.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	4
3.3 CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE	5
3.4 CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE	6
3.5 DIVULGAZIONE PUBBLICA	7
3.6 AUTORITÀ GIUDIZIARIA	7
4. TUTELA E PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE	7
4.1 LA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE	9
4.2 IL DIVIETO E LA PROTEZIONE CONTRO LE RITORSIONI	9
4.3 LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ PER LA PERSONA SEGNALANTE	10
4.4 RINUNCE E TRANSAZIONI	10
5. RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE	10
6. CONSEGUENZE DELLA SEGNALAZIONE PER LA PERSONA COINVOLTA	10
7. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
8. CONFLITTO DI INTERESSI	12
9. DECORRENZA E PUBBLICAZIONE	12

# 1. FINALITÀ

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare la segnalazione di eventuali violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Valmar Special Equipments s.r.l. (di seguito "la Società"), nonché di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, da parte di chiunque ne sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro o di collaborazione con la Società o, comunque, nel contesto lavorativo come di seguito definito.

In particolare, con il presente documento si intendono illustrare: i canali, le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne, nonché le indicazioni operative che il segnalante deve osservare per presentarle; le tutele riservate al segnalante, così come le responsabilità in cui lo stesso potrebbe incorrere in caso di segnalazioni - effettuate con dolo o colpa grave - rivelatesi false o infondate; le misure previste a protezione delle persone oggetto della segnalazione e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella segnalazione.

Il presente documento viene redatto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 e riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, nonché in conformità alle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 311/2023.

#### 2. DEFINIZIONI

Ai termini indicati nel presente documento con l'iniziale maiuscola deve attribuirsi il significato di seguito indicato:

Contesto Lavorativo: il rapporto di lavoro o di collaborazione tra la Persona Segnalante e la Società, presente o passato, nell'ambito del quale, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, la persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e per cui potrebbe subire ritorsioni nel caso di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia alle autorità competenti.

**Divulgazione Pubblica**: ogni comportamento idoneo a rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione idonei a raggiungere un numero elevato di persone.

**Facilitatore**: la persona fisica che assiste la Persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

**Informazioni sulle Violazioni**: le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'organizzazione della Società, nonché elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.

**Persona Coinvolta**: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione, interna o esterna, ovvero nella Divulgazione Pubblica a cui la Persona Segnalante attribuisce la commissione della Violazione oggetto della Segnalazione o della Divulgazione Pubblica o comunque implicata nella suddetta Violazione.

**Persona Incaricata**: il soggetto formalmente incaricato dalla Società della gestione del canale di Segnalazione.

Persona Segnalante: la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo come di seguito definito. Peraltro le segnalazioni possono essere effettuate anche da coloro che hanno instaurato con i soggetti pubblici e privati altri tipi di rapporti giuridici, diversi da quelli di lavoro in senso stretto. Ci si riferisce, fra l'altro, ai consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti degli stessi soggetti pubblici e privati ove assumano la forma societaria e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

**Ritorsione**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della Divulgazione Pubblica o della denuncia della Violazione alle autorità e che provoca o può provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

**Segnalazione**: la comunicazione di Informazioni sulle Violazioni, scritta o orale, resa secondo i canali di seguito descritti.

**Segnalazione interna**: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui al successivo paragrafo 3.3.

**Segnalazione esterna**: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui al successivo paragrafo 3.4 Istituito da ANAC.

**Seguito**: l'azione intrapresa dalla Persona Incaricata per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

**Violazione**: ogni comportamento, atto od omissione che leda l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione o della Società e, in particolare:

- illeciti relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti, mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata, protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, incluse le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni di norme in materia di imposta sulle società o meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la

finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali non rientranti tra quelli sopra indicati;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 non rientranti tra gli illeciti sopra indicati;
- altri illeciti previsti dall'Allegato al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (Allegato 1) o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937.

# 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

#### 3.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Il presente documento trova applicazione esclusivamente con riferimento alla Persona Segnalante che effettui la Segnalazione di informazioni di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito del Contesto Lavorativo.

Il presente documento non si applica:

alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere
personale della Persona Segnalante o del soggetto che ha sporto una denuncia
all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri
rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con
le figure gerarchicamente sovraordinate;

- alle Segnalazioni di Violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti settoriali in materia di prodotti e servizi e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo indicati nella parte II dell'Allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (Allegato 1), ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella suddetta parte II dell'Allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- alle Segnalazioni di Violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

# 3.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione deve contenere Informazioni sulle Violazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

In particolare, la Segnalazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- descrizione delle modalità e delle circostanze in cui la Persona Segnalante sia venuta a conoscenza del fatto oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione dei dati e di un recapito proprio della Persona Segnalante (nome, cognome, numero di telefono, e-mail, dati di residenza e ove esistenti numero di matricola e qualifica);
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati (dati anagrafici, mansione e/o ogni altro elemento idoneo all'identificazione);
- eventuali documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi alla Persona Segnalante tramite il canale a ciò dedicato.

Saranno archiviate senza Seguito, le Segnalazioni non circostanziate ovvero quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dalla Persona Segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato e tale da permettere ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza, nonché quelle manifestamente infondate.

La Segnalazione non potrà essere anonima; quindi eventuali Segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione.

## 3.3 CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

La Società ha attivato un apposito canale di Segnalazione che garantisce la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della Persona Coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione stessa e relativa documentazione.

La Persona Incaricata è individuata come da apposito contratto di servizio stipulato tra Società e Persona Incaricata, allegato al presente Atto Organizzativo *sub* **All.A**.

Pertanto, la Persona Segnalante che intenda effettuare una Segnalazione di Informazioni sulla Violazione di cui sia venuta a conoscenza nel Contesto Lavorativo, potrà farlo con le seguenti modalità:

- a. attraverso la sezione dedicata del sito internet aziendale, cliccando sul seguente link <a href="https://valmar.integrityline.com/">https://valmar.integrityline.com/</a> compilando il relativo questionario ed effettuando la Segnalazione di Informazioni per iscritto oppure registrando un messaggio vocale che, previo consenso della Persona Segnalante, verrà conservato;
- b. richiedendo un incontro diretto alla Persona Incaricata. Previo consenso della Persona Segnalante, l'incontro, sarà registrato e dello stesso verrà comunque redatto verbale sottoscritto dalla Persona Segnalante e dalla Persona Incaricata, che verrà conservato.

Una volta ricevuta la Segnalazione questa sarà oggetto di scrupolosa analisi ed i fatti ivi indicati saranno verificati a cura della Persona Incaricata, la quale:

- adotterà tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza della Persona Segnalante, di eventuali Persone Coinvolte, della Segnalazione e delle Informazioni sulla Violazione ivi contenute;
- rilascerà alla Persona Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

- iii. in caso di richiesta di incontro diretto, fisserà lo stesso entro quindici giorni dal ricevimento della Segnalazione;
- iv. si attiverà per verificare l'oggetto, la veridicità e la gravità della Segnalazione ricevuta anche richiedendo per iscritto e tramite il canale prescelto, laddove ritenuto necessario, ulteriori integrazioni alla Persona Segnalante, le quali verranno a loro volta registrate o verbalizzate per iscritto;
- v. una volta ricevute tutte le informazioni ritenute rilevanti, informerà della Segnalazione la Società affinché vengano valutate le iniziative da intraprendere;
- vi. entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o in mancanza di tale avviso entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso, informerà la Persona Segnalante del Seguito che è stato dato o che si intende dare alla Segnalazione.

Qualora la segnalazione interna sia presentata a soggetto diverso dalla Persona Incaricata e sia evidente che si tratti di segnalazione *whistleblowing*, la stessa dovrà essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, alla Persona Incaricata, dando contestuale notizia della trasmissione alla Persona Segnalante.

## 3.4 CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

La Persona Segnalante può altresì effettuare una segnalazione tramite il canale istituito da ANAC (c.d. "Segnalazione esterna"), rispettando le modalità previste ed indicate sul sito *internet* di ANAC (al quale si rinvia), qualora al momento della Segnalazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- la Persona Segnalante ha già effettuato una Segnalazione alla Società ai sensi di quanto sopra descritto (c.d. "Segnalazione interna") e la stessa non ha avuto Seguito;
- la Persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace Seguito, ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

#### 3.5 DIVULGAZIONE PUBBLICA

La Persona Segnalante ha facoltà di effettuare la Segnalazione per tramite di una ulteriore modalità, consistente nella Divulgazione Pubblica.

Le condizioni per poter effettuare una Divulgazione Pubblica vengono di seguito elencate:

- la Persona Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna a cui la Società non ha dato riscontro nei termini previsti e ha già effettuato una Segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro alla Persona Segnalante entro termini ragionevoli;
- la Persona Segnalante ha già effettuato direttamente una Segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro alla Persona Segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione entro termini ragionevoli;
- la Persona Segnalante effettua direttamente una Divulgazione Pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la Violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la Persona Segnalante effettua direttamente una Divulgazione Pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

# 3.6 AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Resta ferma la possibilità, per la Persona Segnalante, di rivolgersi alla Autorità Giudiziaria al fine di inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuta a conoscenza nel Contesto Lavorativo.

In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, si precisa che qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una Segnalazione attraverso i canali qui disciplinati, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art.331 c.p.p. e degli artt.361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

#### 4. TUTELA E PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE

La Persona Segnalante verrà tutelata dalla Società in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Sono beneficiari delle tutele previste dal presente documento le seguenti categorie di soggetti: - dipendenti della Società, anche in prova ed ivi inclusi i lavoratori il cui

rapporto è disciplinato dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche o dall'art.54 bis D. L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modifiche; - lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori etero-organizzati con cui la Società intrattiene o ha intrattenuto rapporti di collaborazione ai sensi degli artt.409 c.p.c. e 2, D. L. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche; - liberi professionisti e consulenti della Società; volontari e tirocinanti, retribuiti o non, operanti presso la Società; - soggetti non ancora assunti dalla Società che abbiano appreso le Informazioni sulle Violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi contrattuali; - soci e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora esercitino in via di mero fatto le proprie funzioni, che siano venuti a conoscenza, in ragione delle attività svolte, di condotte illecite rilevanti; - Facilitatore; - persone del medesimo Contesto Lavorativo della Persona Segnalante e che sono legate a esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi di lavoro della Persona Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; - enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - della Persona Segnalante; - enti presso i quali lavora la Persona Segnalante.

Le tutele previste in favore della Persona Segnalante si applicano altresì:

- quando il rapporto sopra indicato non sia ancora iniziato, se le Informazioni sulla Violazione siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto sopra indicato, se le Informazioni sulla Violazione siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Tale protezione sarà garantita a condizione che:

- al momento della Segnalazione, la Persona Segnalante abbia il fondato motivo di ritenere che le Informazioni sulle Violazioni siano vere e che tale veridicità sia riconoscibile;
- la Segnalazione sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo 3.3.

# 4.1 LA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE

Ricorrendo le condizioni di cui al precedente paragrafo 4, la Società garantirà alla Persona Segnalante la riservatezza della sua identità e di ogni altra informazione, inclusa l'eventuale documentazione allegata, dalla quale si possa direttamente o indirettamente risalire all'identità della stessa.

Allo scopo: la Segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt.22 e ss. della L. n. 241 del 1990; il rispetto dell'obbligo di riservatezza sarà garantito durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre Autorità competenti.

Qualora l'identità della Persona Segnalante risulti indispensabile ai fini della difesa della Persona Coinvolta, sarà possibile utilizzare l'identità della Persona Segnalante solo previo consenso espresso dalla stessa. In tali casi, è dato preventivo avviso alla Persona Segnalante, mediante comunicazione per tramite del canale prescelto, delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati. Qualora la Persona Segnalante neghi il proprio consenso, la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare, quest'ultimo pertanto non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà della Società di procedere con la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

#### 4.2 IL DIVIETO E LA PROTEZIONE CONTRO LE RITORSIONI

Ricorrendo le condizioni di cui al precedente paragrafo 4, la Società garantirà la tutela della Persona Segnalante da qualsivoglia forma di Ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, con ciò intendendosi ogni comportamento, atto o omissione rivolto ai danni della Persona Segnalante in ragione della Segnalazione.

Eventuali azioni ritorsive o discriminatorie nei confronti della Persona Segnalante saranno severamente perseguite dalla Società e potranno esporre il soggetto che le ha poste in essere, oltre che alle conseguenze di legge (ivi incluso il risarcimento dei danni), a sanzioni disciplinari, sulla base di quanto previsto dal CCNL applicato e della regolamentazione aziendale in materia. Inoltre, eventuali sanzioni e responsabilità risarcitorie o indennitarie in cui la Società dovesse incorrere in conseguenza di tali azioni ritorsive o discriminatorie saranno imputate al soggetto che le ha poste in essere.

# 4.3 LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ PER LA PERSONA SEGNALANTE

La Persona Segnalante gode della limitazione della propria responsabilità rispetto alla Segnalazione di alcune categorie di informazioni (es. informazioni coperte da segreto professionale, segreto d'ufficio, soggette a privative industrialistiche, ecc...) la cui divulgazione sarebbe fonte di responsabilità penale, civile o amministrativa.

## **4.4 RINUNCE E TRANSAZIONI**

Sono vietate rinunce e transazioni, anche parziali, relative ai diritti ed ai mezzi di tutela previsti dal D. Lgs. 24/2023, se non concluse nelle sedi protette.

# 5. RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità civile e penale della Persona Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e, ricorrendone i presupposti, nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare gli altri, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del diritto di effettuare la Segnalazione.

Peraltro, nessuna protezione sarà garantita nel caso in cui sia accertata, anche solo con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della Persona Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave. Inoltre, il comportamento della Persona Segnalante rileverà anche sul piano disciplinare sulla base di quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicato e della regolamentazione aziendale in materia.

Il Segnalante, in caso di Segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria, sarà soggetto anche alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'Art. 21 lett. G) D.Lgs. 24/2023.

# 6. CONSEGUENZE DELLA SEGNALAZIONE PER LA PERSONA COINVOLTA

Qualora ritenga fondata la Segnalazione, senza pregiudizio per ogni altro rimedio e facoltà di legge, la Società potrà avviare nei confronti della Persona Coinvolta, un procedimento disciplinare ai sensi del CCNL applicato e della regolamentazione aziendale in materia.

Inoltre, la Società potrà comunicare i fatti oggetto della Segnalazione alle Autorità competenti, sporgendo denunce, querele, promuovendo azioni giudiziarie e quant'altro.

#### 7. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Segnalazioni ed i dati della Persona Segnalante saranno raccolti e trattati unicamente dalla Persona Incaricata alla gestione del canale di Segnalazione, debitamente nominata quale soggetto autorizzato al trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (GDPR).

Le Segnalazioni ed i dati della Persona Segnalante, inoltre, potranno essere comunicati unicamente ai soggetti coinvolti nella gestione della Segnalazione, quali principalmente il *management* aziendale, nel rispetto delle previsioni di legge in materia di tutela dei dati personali.

L'identità della Persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non potranno essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa, a soggetti diversi da quelli sopra indicati. È fatta salva la comunicazione ad enti pubblici ed alle pubbliche Autorità (ivi incluse quelle amministrative, giudiziarie e di pubblica sicurezza), qualora ne ricorrano i presupposti o la comunicazione sia necessaria per adempiere ad un ordine dell'Autorità stessa ovvero ad un obbligo di legge.

Inoltre, l'identità della Persona Segnalante non potrà essere rivelata neanche nell'ambito dei procedimenti disciplinari che dovessero scaturire dalla Segnalazione, qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Ove, invece, la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della Persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 4.1.

In ogni caso, prima dell'invio della Segnalazione, la Persona Segnalante riceverà idonea informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2018/679 – Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali – ed i suoi dati saranno trattati nel rispetto della relativa normativa. In particolare, tale informativa (il cui modello è unito *sub* **All.B** al presente Atto Organizzativo) verrà:

- generata automaticamente in caso di Segnalazione effettuata attraverso la sezione dedicata del sito aziendale (nelle ipotesi di cui al paragrafo 3.3 lettera a.). La mancata preventiva accettazione dell'informativa impedirà l'inoltro della Segnalazione;
- consegnata dalla Persona Incaricata in caso di Segnalazione effettuata nel corso dell'incontro appositamente richiesto dal Segnalante (nell'ipotesi di cui al paragrafo 3.3 lettera b.).

## 8. CONFLITTO DI INTERESSI

Eventuali ipotesi di conflitto di interessi, ovvero quelle fattispecie in cui la Persona Incaricata coincida con la Persona Segnalante, con la Persona Coinvolta o sia comunque una persona interessata dalla Segnalazione, la Segnalazione dovrà essere indirizzata, utilizzando i canali previsti nel paragrafo 3.3, al *management* aziendale.

# 9. DECORRENZA E PUBBLICITÀ

Il presente documento entra in vigore a partire dal 17 dicembre 2023.

Al fine di garantire la conoscibilità del canale, delle procedure e dei presupposti per effettuare le Segnalazioni, il presente documento viene esposto, in copia cartacea, nella bacheca aziendale ed un suo estratto viene pubblicato, in formato elettronico, sul sito web della Società.